

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Decreto Ministeriale 1° Febbraio 1925 — Composizione della Carriera amministrativa e tecnica del personale di ruolo del Commissariato Generale dell'Emigrazione.**

### IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il 3° comma dell'art. 3 del R. Decreto Legge 26 giugno 1924, n. 1603 :

Ritenuta l'urgente necessità di sciogliere la riserva contenuta nei propri Decreti 25 ottobre e 15 novembre 1924 in merito alla ripartizione dei funzionari di concetto nelle distinte carriere amministrativa e tecnica ;

Visto il proprio Decreto 25 ottobre 1924 registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre successivo reg. I F. E. fog. 428, col quale i Comm. Rossi, Coletti e Marconi, Consiglieri Superiori dell'emigrazione, vengono collocati nel grado 4° della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del R. Decreto Legge 26 giugno 1924 su citato (gruppo A-Carriera tecnica) ;

Visto il proprio Decreto in data 31 dicembre 1924, registrato alla Corte dei Conti il 27 Gennaio 1925 al reg. II F. E. fog. 98, col quale il Grand'Uff. Labriola Prof. Franz Alberto viene promosso Consigliere dell'emigrazione di 1ª classe e collocato nel grado 5° della tabella predetta (Gruppo A-Carriera tecnica) ;

Visto le proposte del Commissario Generale dell'emigrazione;

### DECRETA :

#### Art. 1.

1. Russo Comm. Giovanni ;
2. Ansalone Comm. Prof. Michele ;

sono assegnati alla Carriera amministrativa prevista dalle tabelle di cui agli allegati I° e II° del R. D. Legge 26 giugno 1924, n. 1603, ed assumeranno la qualifica di Direttori Capi Divisione.

## Art. 2.

1. Pinto Comm. Carmine ;
2. N. N.
3. N. N.

sono assegnati alla Carriera amministrativa prevista dalle tabelle di cui agli allegati I° e II° del R. Decreto Legge 26 giugno 1924, n. 1603 ed assumeranno la qualifica di Capi Sezione.

## Art. 3.

In dipendenza delle *predette assegnazioni* la composizione dei ruoli organici delle due distinte carriere amministrativa e tecnica, limitatamente ai gradi dal 7° al 4°, resta fissata al 1° dicembre 1923 in conformità dei seguenti prospetti :

## CARRIERA AMMINISTRATIVA

N° dei posti	Grado	QUALIFICA	COGNOME E NOME
1	6°	Direttore Capo Divisione .	RUSSO Comm. Giovanni.
2	6°	» » » .	ANSALONE Comm. Prof. Michele.
1	7°	Capo Sezione . . . . .	PINTO Comm. Carmine.
2	7°	» » . . . . .	N. N.
3	7°	» » . . . . .	N. N.

## CARRIERA TECNICA

1	4°	Consigliere superiore dell'emigrazione.	ROSSI Gr. Uff. Egisto.
2	4°	» » . . . . .	COLETTI Comm. Ing. Silvio.
3	4°	» » . . . . .	MARCONI Comm. Rag. Alfredo.
1	5°	Consigliere dell'emigrazione di 1ª classe.	LABRIOLA Gr. Uff. Prof. Franz Alberto.
2	5°	» » . . . . .	N. N.
3	5°	» » . . . . .	N. N.
1	6°	Consigliere dell'emigrazione di 2ª classe.	TOMEZZOLI Comm. Rag. Umberto.
—	6°	» » . . . . .	DI PALMA CASTIGLIONE Comm. Dr. Guglielmo.
2	6°	» » . . . . .	VINCI Comm. Adolfo.
3	6°	» » . . . . .	BUONANNO Comm. Dr. Giuseppe.
4	6°	» » . . . . .	PANCRAZI Comm. Dr. Aldo.
5	6°	» » . . . . .	ROSTAGNO Comm. Dr. Domenico.

## CARRIERA TECNICA

N° dei posti	Grado	QUALIFICA	COGNOME E NOME
6	6°	Consigliere dell'emigrazione di 2ª classe.	CALIMANI Comm. Dr. Felice.
7	6°	» » . . . . .	BONARDELLI Cav. Uff. Dr. Eugenio.
8	6°	» » . . . . .	MARZIANI Comm. Luigi.
9	6°	» » . . . . .	TASCO Comm. Vincenzo.
10	6°	» » . . . . .	N. N.
11	6°	» » . . . . .	N. N.
12	6°	» » . . . . .	N. N.
1	7°	Vice Consigliere dell'emigrazione.	DELL'ORO Cav. Uff. Dr. Giovanni.
2	7°	» » . . . . .	BENACCHIO Cav. Uff. Dr. Alfredo.
3	7°	» » . . . . .	GERBASI Cav. Uff. Dr. Francesco.
4	7°	» » . . . . .	GUIDA Cav. Uff. Dr. Ugo.
5	7°	» » . . . . .	PELUSO Cav. Uff. Dr. Cataldo.
6	7°	» » . . . . .	GENCO Comm. Dr. Attilio.
7	7°	» » . . . . .	MASI Cav. Uff. Dr. Corrado.
8	7°	» » . . . . .	CITO FILOMARINO Cav. Dr. Michele.
9	7°	» » . . . . .	VAIRO Gr. Uff. Dr. Giuseppe.
10	7°	» » . . . . .	VAGNETTI Cav. Dr. Leonida.
11	7°	» » . . . . .	POGGI Comm. Cesare.
12	7°	» » . . . . .	PIAZZANI Comm. Adolfo.
13	7°	» » . . . . .	VILLARI Comm. Dr. Luigi.
14	7°	» » . . . . .	RABBY Cav. Dr. Ezio.
15	7°	» » . . . . .	GIORDANO Cav. Giuseppe.
—	7°	» » . . . . .	LAMPERTICO Cav. Dr. Gaetano.
—	7°	» » . . . . .	OLIVERI Cav. Dr. Umberto.
—	7°	» » . . . . .	TOMMASINI Cav. Mario.
—	7°	» » . . . . .	PATERNÒ DI SESSA Cav. Giuseppe.
—	7°	» » . . . . .	N. N.

## Art. 4.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la sua registrazione.

Roma, 1 Febbraio 1925.

MUSSOLINI.

Reg. alla Corte dei Conti. — Addì 29 Mag. 1925 — Reg. N. 11 Fondo Emigr. Fog. N. 208 : firm. MASI.

**Regio Decreto 30 aprile 1925, n. 685 : Estensione al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione di alcune delle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni. (Gazz. Uffic. del 28 maggio 1925, n. 123).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603 ;  
Ritenuta l'urgente necessità di estendere intanto al personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione alcune delle norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni, con riserva di estendere al personale stesso, in quanto applicabili, le altre disposizioni concernenti il nuovo ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di concerto con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

(Art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli aumenti di stipendio al personale del Commissariato generale dell'emigrazione appartenente ai gruppi A e C sono conferiti nello stesso grado al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato 3° del R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale predetto si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive estensioni, nonchè quelle degli articoli 5 a 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni.

Quando, nei casi consentiti od in seguito a concorsi, si verificano passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o diversa amministrazione, al personale proveniente da grado equiparato è attribuito nel nuovo grado lo stipendio di cui era precedentemente provvisto, e ai fini dell'aumento immediatamente successivo, il relativo periodo è ridotto, ove risulti più favorevole, al tempo rimasto da decorrere per il conseguimento dell'aumento stesso nel grado precedentemente ricoperto.

Al personale proveniente da grado superiore è concesso lo stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno utile a pensione, pari alla differenza, tra lo stipendio già goduto e quello suddetto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per promozioni di grado.

A coloro che provengano da ruoli del personale subalterno viene conservato, se provvisti di stipendio superiore, la differenza tra tale stipendio e quello iniziale del nuovo grado, come assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

#### Art. 2.

(Art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Qualora il passaggio da un grado ad altro equiparato previsto dal terzo comma dell'articolo precedente, abbia luogo fra ruoli appartenenti allo stesso gruppo, l'impiegato, nel nuovo grado, consegue gli aumenti di stipendio alle medesime scadenze alle quali sarebbe maturato il diritto se fosse rimasto nel ruolo di provenienza.

Qualora invece il detto passaggio abbia luogo tra ruoli appartenenti a gruppi diversi, il periodo di servizio utile per conseguire il successivo aumento prende inizio dalla data di decorrenza del passaggio medesimo.

Tuttavia detto periodo è ridotto al tempo che sarebbe occorso per la maturazione del diritto all'aumento nel ruolo di provenienza, ove risulti più favorevole. Gli aumenti inferiori sono concessi all'epoca della maturazione dei rispettivi periodi stabiliti per il nuovo ruolo.

#### Art. 3.

(Art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

In aggiunta dello stipendio stabilito a norma dell'art. 2 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, e dei precedenti articoli è assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata per ciascun grado dall'allegato III del predetto decreto.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione la quale a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo. Nei casi di cui al terz'ultimo e penultimo comma del precedente art. 1 spetta il supplemento di servizio attivo del nuovo grado senza diritto a differenza per quello eventualmente maggiore in precedenza goduto.

## Art. 4.

(Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Il predetto supplemento non è soggetto alla ritenuta entrate del Tesoro nè a quella per il fondo di garanzia delle cessazioni; ma è gravato di tutte le altre ritenute che colpiscono gli assegni non aventi carattere di stipendio, compresa quella del 2 % a favore dell'opera di previdenza.

## Art. 5.

(R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363).

A decorrere dal 1° aprile 1925 il predetto supplemento di servizio attivo del personale appartenente ai gruppi *A* e *C* della tabella di classificazione di cui all'allegato I del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, è aumentato, per i singoli gradi, delle somme di seguito indicate :

Grado	2°	. . . . .	L.	8000
»	4°	. . . . .	»	7000
»	5°	. . . . .	»	5500
»	6°	. . . . .	»	4000
»	7°	. . . . .	»	3000
»	8°	. . . . .	»	2500
»	9°	. . . . .	»	2000
»	10°	. . . . .	»	1500
»	11°	. . . . .	»	1200
»	12°	. . . . .	»	1000
»	13°	. . . . .	»	900

Per il personale subalterno il supplemento di servizio attivo è aumentato in ragione del 10 per cento dell'importo complessivo dello stipendio e del supplemento medesimo.

Sono altresì aumentati nella stessa misura del 10 per cento gli assegni complessivi del personale straordinario, avventizio, diurnista, non operaio, detratta in ogni caso una quota pari alla indennità spettante, secondo il R. decreto 3 giugno 1920, n. 737, al personale non avente persone a carico.

Gli aumenti concessi alla prima applicazione del presente articolo, nel grado ricoperto alla entrata in vigore dell'articolo medesimo, non sono calcolati ai fini del riassorbimento degli assegni personali.

## Art. 6.

(Art. 23 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli aumenti di stipendio al personale subalterno dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione nello stesso grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato V del citato R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603.

Per la concessione di tali aumenti si osserva quanto dispongono gli articoli 1 e 2 del presente decreto e per quanto concerne il supplemento di servizio attivo valgono le norme dei precedenti articoli 3, 4 e 5.

## Art. 7.

(Art. 24 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite per merito comparativo ai commessi ed uscieri capi nel medesimo ruolo su designazione del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 8.

(Art. 8 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

Gli agenti subalterni i quali, nella prima attuazione del presente Regio decreto, conseguano il grado di primo commesso eentino un periodo di servizio effettivo nel grado di commesso o usciere capo superiore ai dodici anni, vengono collocati nel nuovo grado con anzianità decorrente, agli effetti dello stipendio, dalla data in cui compiono i dodici anni di servizio predetti.

## Art. 9.

(Art. 33 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

I gradi attuali di applicato od equiparato corrispondono al grado 12° ed il grado attuale di usciere corrisponde a quello avente nei nuovi ruoli uguale denominazione.

## Art. 10.

(Art. 38 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Il personale appartenente al gruppo C che, nei ruoli in vigore, ha grado di archivista od equiparato e che abbia compiuto almeno otto anni di servizio effettivo nel grado stesso è collocato al grado 10°, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 11.

(Art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, 3084).

È inoltre collocato nel grado 10° del gruppo C, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal Consiglio di amministrazione, il personale che anteriormente al 1° dicembre 1923 aveva grado di archivista od equiparato e che, a tale data, avrebbe avuto il diritto di conseguire, nel quadro di classificazione degli stipendi già vigente, almeno il quarto aumento periodico.

A tale personale è attribuita, ai fini della determinazione dello stipendio del grado 10°, l'anzianità utile, alla data predetta, nel grado di archivista od equiparato secondo il precedente quadro di classificazione dello stipendio, dedotta quella corrispondente all'indicato aumento periodico.

## Art. 12.

(Art. 41 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Qualora il numero dei posti stabilito per i singoli gradi del ruolo organico di cui agli allegati II e IV del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, precitato, sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle disposizioni precedenti, il personale in eccedenza è mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

## Art. 13.

(Art. 49 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e art. 50 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme dei precedenti articoli e di quelle contenute nel R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III del decreto stesso, una anzianità nel nuovo grado decorrente dalla data della nomina al grado dei ruoli già in vigore corrispondente a quello conferito.

In aggiunta a tale anzianità è tenuto altresì conto di tutti i benefici per abbreviazione ed aumenti di anzianità per qualsiasi titolo previsti dalle disposizioni in vigore fino alla data del 1° dicembre 1923, comprese le abbreviazioni relative ai periodi di servizio maturate alla data medesima secondo le tabelle di stipendio precedentemente vigenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'attribuzione al personale subalterno degli stipendi stabiliti nell'allegato V del precitato decreto.

## Art. 14.

(Art. 5 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

Al personale di ruolo appartenente al gruppo *C* che al 30 novembre 1923 rivestiva grado di archivista od equiparato e che alla prima attuazione del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, sia collocato nei gradi 11° e 10° viene concesso un aumento di quattro anni sull'anzianità utile al 1° dicembre 1923 ai sensi del precedente articolo.

Tale aumento di anzianità è valutabile anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.

Per il personale medesimo i periodi quinquennali stabiliti per gli aumenti di stipendio nel grado 10° dall'allegato III del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, sono ridotti di un anno.

## Art. 15.

(Art. 52 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Per la concessione di aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decreto oltre le disposizioni previste dai precedenti articoli, si applicano quelle concernenti speciali benefici a favore del personale ex-combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonchè quelle degli articoli 44 e 45 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e relative modificazioni ed estensioni e dell'art. 5 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Restano ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici già valutati in gradi precedenti al grado attualmente ricoperto, nonchè quelle da operarsi in relazione ai benefici valutabili in quest'ultimo grado, nei casi di promozione all'atto dell'applicazione del presente decreto e successivamente.

È abrogata con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

## Art. 16.

(Art. 55 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Gli aumenti periodici che, col decorso della sola anzianità di grado, maturerebbero posteriormente al 1° dicembre 1923, possono, per effetto delle abbreviazioni spettanti ai sensi dell'articolo precedente, essere concessi a decorrere dalla detta data, quando la rispettiva scadenza, in forza delle abbreviazioni medesime, risulti anticipata alla data stessa e ad altra anteriore.

## Art. 17.

(Art. 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843).

Agli effetti delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 del presente decreto le norme contenute nell'articolo 46 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni, si applicano soltanto quando sia stato conseguito lo stipendio massimo risultante dalle tabelle degli stipendi in vigore fino al 30 novembre 1923, nel grado ricoperto al 1° aprile 1922, senza la valutazione dei benefici consentiti a favore del personale ex-combattente dalle citate disposizioni e per effetto della valutazione di una parte di essi. Nella prima attuazione del presente decreto le disposizioni dei citati articoli del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni, si applicano soltanto nei casi di passaggio al grado immediatamente superiore a quello ricoperto al 30 novembre 1923 e nei casi di passaggio di categoria.

## Art. 18.

(Art. 195 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395)

Il tempo trascorso sotto le armi per richiamo avvenuto durante la guerra dagli impiegati straordinari o avventizi di cui all'art. 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è computato come servizio civile agli effetti dell'abbreviazione di cui all'articolo medesimo.

## Art. 19.

(Art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed il compenso di L. 1 per chilometro su via ordinaria ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio e di soggiorno, spetta al personale civile di grado non inferiore all'ottavo.

Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso di prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti al gruppo A, nonchè al personale di grado non inferiore al nono dei ruoli iscritti al gruppo C.

## Art. 20.

(Art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

L'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'articolo 1 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221 (diaria), è stabilita nella misura di cui appresso :

Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari e altro personale in prova dei gruppi A e C . . . . .	L.	30
Personale dei gradi 10° e 11° . . . . .	»	40
» » 9° . . . . .	»	50
» » 7° e 8° . . . . .	»	60
» » 5° e 6° . . . . .	»	70
» » 4° . . . . .	»	80
» » 2° e 3° . . . . .	»	90

Per il personale subalterno l'indennità giornaliera è stabilita in L. 20.

Le dette indennità sono corrisposte nei casi di trasferimento ai termini dell'art. 16, comma 1°, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311. Sulle indennità di cui sopra non si applica l'aumento della quota suppletiva prevista dall'art. 4 del R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

#### Art. 21.

(Art. 188 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di L. 780 annue, l'indennità temporanea mensile concessa col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive disposizioni di estensione o di proroga, restando ridotta di eguale importo la indennità stessa.

#### Art. 22.

(Art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084).

È conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante tra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità temporanea mensile, o soprassoldo a titolo di caro-viveri, ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del nuovo ordinamento gerarchico.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozioni di grado, o della maturazione di periodi di anzianità nei singoli gradi.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale di cui ai precedenti comma si considera come stipendio già goduto quello

che sarebbe spettato al 1° dicembre 1923 sulla base delle tabelle precedentemente in vigore.

L'assegno personale predetto è assoggettato alle ritenute che gravano gli assegni fissi non aventi carattere di stipendio.

Art. 23.

(Art. 214 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395).

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto: *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1925.*

*Atti del Governo, registro 236, foglio 171. — GRANATA.*

**Regio Decreto-Legge 7 maggio 1925, n. 718. Norme interpretative ed integrative del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, circa l'assistenza degli emigranti nei locali di raccolta.**  
(*Gazz. Uff.* del 30 maggio 1925, n. 125).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 9°, del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visto il R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, concernente la costruzione di ricoveri e di asili per emigranti ;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, col quale si concede al Commissariato generale dell'emigrazione l'autorizzazione di acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione

di ricoveri e di asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito ;

Ritenuta l'opportunità di chiarire esplicitamente che le facoltà di cui ai predetti decreti e quelle ad essi connesse si applicano anche per quanto concerne i paesi di transito o posti di confine ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

#### Art. 1.

La facoltà concessa al Commissariato generale dell'emigrazione di ordinare la requisizione temporanea di aree e locali di qualsiasi natura per adibirli a ricoveri di emigranti, di cui all'art. 2 del R. decreto 23 settembre 1923, n. 2655, e alle norme relative, potrà essere esercitata anche in ordine a requisizione da effettuarsi nei paesi di transito o posti di confine.

#### Art. 2.

Gli acquisti di edifici e di aree di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1695, saranno effettuati in deroga alle norme ordinarie.

#### Art. 3.

La sorveglianza e l'assistenza nei locali non requisiti, comunque adibiti alla raccolta di emigranti e da chiunque gestiti, saranno esercitate dal Commissariato generale dell'emigrazione, per mezzo dei proprii incaricati, d'accordo, ove occorra, colle autorità competenti e con le Amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo essere.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla corte dei Conti, con riserva, addì 27 maggio 1925.*  
*Atti di Governo, registro 236, foglio 201. — GRANATA.*

Regio decreto-legge 31 maggio 1925, n. 486. Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati. (*Gazz. Uff.* del 28 aprile 1925, n. 98).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vedute le leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala e 4 dicembre 1879, n. 5168, serie II, sugli assegni di ricompensa nazionale, e successive modificazioni ed estensioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Le pensioni ed assegni diretti e di riversibilità liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili e degli ufficiali, sono aumentate del centocinquanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sulla rimanente parte, se la cessazione del servizio abbia avuto luogo nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919.

(*omissis*)

Art. 27.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

*Registrato alla Corte dei Conti, con riserva, addì 28 aprile 1925.  
Atti del Governo, registro 235, foglio 158. — GRANATA.*

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

**Decreto Commissariale 1 maggio 1925. Cessazione della qualità di vettore di emigranti da parte della già Compagnia di navigazione austro-americana.** — (*Gazz. Uffic.* del 27 maggio 1925, n. 122).

*On. Commissariato generale di emigrazione*

ROMA.

Nel 1907, di seguito al decreto del Ministero degli esteri del 31 luglio 1907, la Unione austriaca di navigazione, già Austro-Americana e F.lli Cosulich, ora « Cosulich — Società triestina di navigazione », per ottenere la patente di vettore di emigrazione, ebbe a depositare quale cauzione l'ammontare di L. 150,000 in cartelle di rendita italiana 3,50 per cento, alla Cassa depositi e prestiti, sede di Udine, giusta polizza n. 1335.

Cessata la qualità di vettore non potè provvedersi subito allo svincolo della detta cauzione, essendo allora intervenuta la guerra, mentre poscia la Società richiedente ebbe a conoscere che l'ammontare della cauzione, pur ridotta per vari pagamenti fatti per ordine di codesto on. Ufficio a favore di creditori della Società depositante, non avrebbe potuto essere restituita, essendo stato il detto deposito colpito da sequestro per effetto del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902.

La Società richiedente rivolse pertanto domanda al Comitato competente per il dissequestro della detta cauzione, e dopo la opportuna istruzione il Prefetto della provincia di Udine con suo decreto 2 ottobre 1923, n. 12060, confermato con nota 14 marzo 1924, n. 2440, del Commissario del Governo per i beni dei sudditi ex nemici, dichiarò liberata la somma residuale del deposito anzidetto a nostro favore, di cui pertanto ora se ne richiede lo svincolo.

E poichè la Società depositate in allora era denominata Unione austriaca di navigazione già Austro-Americana e F.lli Cosulich ed ora « Cosulich — Società triestina di navigazione », lo svincolo potrà ordinarsi senz'altro a favore della Società avente quest'ultima denominazione.

Ciò premesso la Società sottoscritta rivolge preghiera a codesto on. Ufficio perchè :

a) previa le formalità come per legge voglia provocare da

S. E. il Ministro per gli esteri l'emissione del relativo decreto che ordini lo svincolo dell'anzidetta cauzione a favore della Società depositante ora denominata « Cosulich — Società triestina di navigazione », conforme al detto decreto prefettizio ;

b) voglia degnarsi di rimettere alla Società richiedente il conto relativo alla detta cauzione, specificando i pagamenti effettuati per ordine di codesto on. Ufficio.

Con osservanza.

Trieste, 15 maggio 1924.

COSULICH

*Società triestina di navigazione :*

A. COSULICH.

## IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda in data 15 maggio 1924, con la quale la Società italiana triestina di navigazione « Cosulich », anonima, con sede in Trieste, chiede lo svincolo della cauzione di L. 150,000 a suo tempo versata dalla « Compagnia di navigazione austro-americana e Fratelli Cosulich » per ottenere la patente di vettore di emigranti ;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1907, col quale veniva determinato l'ammontare della cauzione da versarsi dalla predetta « Società austro-americana », e le modalità di versamento da eseguirsi presso la Cassa depositi e prestiti ;

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Visti gli articoli 47 e 53 del regolamento sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375 ;

Attesochè la Società « Unione austriaca di navigazione » già « Austro-Americana » aveva fin dal 7 aprile 1909 cessato dalla qualità di vettore di emigranti, e che dallo scoppio della guerra europea la Società stessa non ha compiuto operazioni di emigrazione ;

Attesochè con i decreti di questo Commissariato generale dell'emigrazione in data 2 aprile 1917, 31 maggio 1917, 1° novembre 1917, 25 e 26 luglio 1918, 1° febbraio 1919, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a prelevare dal deposito n. 1335 di proprietà della Banca triestina di Trieste, effettuato nell'interesse della Società anonima « Unione austriaca di navigazione », ed iscritto il 24 settembre 1907 presso l'Intendenza di finanza di Udine in cartelle di rendita al 3,50 % del valore nominale di L. 150,000, l'ammontare delle somme indicate nei decreti stessi ;

Attesochè le somme anzicennate, alle quali era stata condannata la Società in parola, con decisioni su ricorsi di emigranti, sono state prelevate e regolarmente consegnate agli interessati;

Attesochè con decreto 2 ottobre 1923, n. 12060 il Prefetto di Udine toglieva il sequestro che, agli effetti del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, era stato posto sul deposito cauzionale di cui trattasi perchè riconosciuto di pertinenza di Ente dell'ex Impero Austro-ungarico, ed autorizzava quell'Intendenza a corrispondere gli interessi e, a suo tempo, il capitale alla Società triestina di navigazione « Cosulich » che dichiarava proprietaria d'esso deposito;

Visto l'art. 212 del regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Attesochè la ragione sociale « Unione austriaca di navigazione » già « Austro-Americana e Fratelli Cosulich — Società anonima » è stata sostituita, a tutti gli effetti, dalla ragione sociale « Cosulich — Società triestina di navigazione »;

#### Determina :

1. — Dalla data del 7 aprile 1909 la Compagnia di navigazione austro-americana ha perduto la qualità di vettore di emigranti, agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione versata a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

2. — Spirati i termini fissati dall'art. 18 del testo unico sopracitato e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 19 luglio 1901, n. 375, sarà provveduto nei modi e termini di legge, e senza responsabilità del Ministro per gli esteri e del Commissario generale dell'emigrazione alla restituzione del residuo del deposito cauzionale di cui sopra alla « Società di navigazione triestina Cosulich », succeduta alla « Società austro-americana » e che risulta proprietaria del deposito.

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo l'avviso dagli interessati stessi che, a tale fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

3. — La presente ordinanza, unitamente alla domanda della Società « Cosulich » sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino del Commis-

sariato generale dell'emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Trieste.

Roma, addì 1° maggio 1925.

*Il Commissario Generale* : DE MICHELIS.

### **Disposizioni per il personale dipendente.**

*Decreto Ministeriale 6 marzo 1925.*

Blandi Rag. Silvio  
Renganeschi Rag. Vittorio  
Mancino Rag. Luigi  
Mazza Rag. Ferrante

ragionieri in prova nel ruolo del Commissariato, confermati definitivamente in servizio.

### **Sostituzione di 1 membro nel Consiglio Superiore dell'Emigrazione.**

*Decreto Reale 3 Maggio 1925.* — Nella composizione del Consiglio Superiore dell'emigrazione, di cui al Regio Decreto 18 dicembre 1924, al nome dell'On. Avv. Innocenzo Cappa, è sostituito quello dell'On. Avv. Gino Olivetti.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 MAGGIO 1925, N. 37.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Indigenti rimpatriati.**

Facendo seguito alla mia circolare N. 30 dell'8 aprile u. s. prego la S. V. d'ora innanzi, ogni qualvolta sbarcheranno in codesto Porto degli emigranti rimpatriati come indigenti a tariffa consolare, di disporre le necessarie indagini per verificare se siano realmente sprovvisti dei mezzi necessari per rimborsare l'Erario.

Qualora risultassero forniti di tali mezzi, Ella prenderà le opportune misure per obbligarli al rimborso, informandone poi questo Commissariato, Qualora invece fossero effettivamente privi di risorse. Ella ne informerà la competente autorità circondariale, indicando la somma in lire italiane che essi sono tenuti a pagare nel caso che avessero proprietà al paese di destinazione, e in ogni modo prima di essere autorizzati a riespatriare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 10 MAGGIO 1925, N. 38.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,*  
e per conoscenza:

*Ai RR. Ispettori e Delegati Provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Domanda d'imbarco in porto estero.**

Continuano a pervenire a questo Commissariato Generale istanze di persone dirette in paesi transoceanici, le quali chiedono direttamente l'autorizzazione all'imbarco in porto estero, allegando motivi di interesse o di famiglia.

Il più delle volte i richiedenti affermano di essere stati consigliati ad inviare la loro istanza dall'Autorità Municipale o Circondariale di P. S., alla quale si erano rivolti per ottenere il passaporto.

Ritengo pertanto opportuno ricordare che le domande intese ad ottenere l'imbarco in porto estero, possono essere prese in considerazione *soltanto se pervengono a questo Commissariato pel tramite delle Autorità Circondariali di P. S.*, corredate del loro parere sulla consistenza ed attendibilità dei motivi addotti, conformemente alle istruzioni contenute nella circolare di questo Commissariato Generale in data 18 marzo 1924, N. 27. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 11 MAGGIO 1925, N. 39.

*Ai RR. Consolati d'Italia.*

OGGETTO

**Indigenti rimpatriati.**

Prego la S. V. di volermi comunicare i nomi degli indigenti rimpatriati da codesto Consolato caso per caso, contemporaneamente alla concessione stessa. È necessario impedire che tali rimpatrianti possano ottenere l'autorizzazione a riespatriare senza aver prima rimborsato l'Erario, come qualche volta è avvenuto coll'invio degli elenchi trimestrali, per cui non è dato sempre alle autorità circondariali di essere informate in tempo dell'avvenuto rimpatrio gratuito, ma solo allorquando l'emigrante è già ripartito per l'America, e non si è più in grado di esigerne il rimborso.

La circolare del Ministero Esteri del 4 Luglio 1923, N. 53, concernente l'invio di elenchi trimestrali di connazionali indigenti, si riferisce solo alle comunicazioni da farsi al Ministero stesso, e non a quelle destinate a questo Commissariato per lo scopo indicato. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 12 MAGGIO 1925, N. 40.

*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.*

OGGETTO

**Emigrazione clandestina.**

Tra le numerose manovre delittuose a cui ricorrono i soliti faccendieri per procurare l'emigrazione clandestina agli Stati Uniti d'America, vanno annoverati taluni espedienti, certamente noti alla S. V., ma che voglio segnalare:

1) Incetta nella Confederazione Nord-Americana e nel Regno di passaporti rilasciati regolarmente dalle nostre Autorità

Consolari. In tali documenti viene poi sostituita la fotografia e talora sono alterati con cura i connotati e le generalità del vero titolare per adattarli ad un nuovo espatriante, lasciando però integri il bollo e la firma consolare; onde sfuggire al controllo delle liste dei piroscafi in arrivo, detti passaporti vengono intestati al nome di rimpatriati effettivamente da non oltre un anno, quindi l'individuo che deve servirsene viene pure munito di falso biglietto di rimpatrio, e certificato d'identità anche falso e fatto presentare all'Ispettorato, il quale non sempre può rilevare il trucco, e rilascia l'assicurato imbarco.

In possesso di questo, l'interessato viene fornito di altro passaporto falso che figura rilasciato in data recente da una autorità circondariale di P. S. su cui gli è facile ottenere il visto del Console Americano, e così s'imbarca in un porto nazionale, oppure servendosi di un passaporto vero fattosi rilasciare per la Francia, o giungendovi per vie irregolari, si procura l'imbarco in un porto di quella repubblica.

2) Si carpisce la buona fede o si ottiene il favore di qualche impiegato, per procurarsi presso uffici comunali gli elenchi dei nati in qualsiasi Stato del Nord o Sud America, dopo di che, raccolti i documenti comprovanti la speciale condizione degli interessati, si chiedono all'Ispettorato, l'assicurato imbarco, all'autorità politica, il passaporto. Ciò fatto si sostituiscono abilmente la fotografia, e se del caso i connotati, con quella di altri individui che desiderano recarsi agli Stati Uniti, i quali poi non trovano grande difficoltà ad ottenere il visto consolare americano per l'imbarco extra quota. Allo sbarco sono scoperti, arrestati, respinti o messi in carcere.

Si rende perciò necessario adottare efficaci misure per impedire queste delittuose operazioni.

Ritengo che il sistema praticato dall'Ispettorato di Palermo possa dare concreti risultati, epperò sarà bene venga applicato anche dagli altri Ispettorati.

Esso consiste nel fare obbligo ai vettori allorchè presentino l'assicurato imbarco per poter ottenere il passaporto di un emigrante diretto agli Stati Uniti, di presentare pure un certificato di identità personale (del nominativo o dei nominativi compresi nell'assicurato imbarco) rilasciato dall'Arma dei R.R. Carabinieri o dagli uffici di P. S. della circoscrizione di residenza degli interessati. Detti certificati di identità (di cui accludo un modello) debbono subito essere inviati dall'Ispettorato con lettera raccomandata alle stesse autorità che li hanno emessi, accompagnati da apposito modulo di lettera (vedi allegato), nel quale si chiedono pure per i rientranti, accertamenti circa l'epoca del rimpatrio del titolare del certificato in questione, notizie che verranno scritte con attergato alla lettera stessa.

Alcuni giorni prima della partenza dei piroscafi i certificati di identità (dei quali è stata accertata l'autenticità) debbono essere rimessi con apposito elenco al Console Americano (col quale in precedenza si prenderanno accordi) affinchè possa, sulla scorta di essi, fare il confronto delle fotografie apposte sui passaporti da vistare.

Il ritorno tempestivo dei certificati di identità all'Ispettorato, permetterà di controllare in ogni momento la regolarità dei frequenti cambiamenti di piroscafo da parte degli emigranti ed a scoprire eventuali tentativi di falsi e sostituzioni di persona.

Prego V. S. di volersi conformare a quanto sopra, segnalandomi gli eventuali emendamenti che la pratica potesse consigliare in merito. — DE MICHELIS.

ALLEG. N. 1.

R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE

DIPENDENTE DAL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

IN.....

Espresso.

*Signor Comandante dei RR. CC.*

OGGETTO :

Si è dovuto constatare che oltre ai passaporti vengono falsificati anche i certificati di identità personale sui quali sono indicate le generalità che non sono quelle della persona di cui alla fotografia apposta.

Prego pertanto comunicarmi con attergato alla presente, e con la massima urgenza, se l'unito certificato di identità, che vorrà restituirmi, sia stato regolarmente rilasciato da V. S. Vorrà altresì accertare nella maniera più attendibile, evitando di assumere notizie dall'interessato o da parenti e persone compiacenti, se e da quanto il

sia ritornato dagli Stati Uniti d'America. Raccomando la massima diligenza nell'assumere tali notizie, che vorrà comunicarmi d'urgenza e non oltre il giorno , trattandosi di accertamenti che hanno grande importanza per evitare falsi passaporti.

*Il Commissario di P. S.*

ALLEG. N. 2.

LLOYD SABAUDO

AGENZIA DI.....

Comune di..... Certificato di identità personale che si rilascia al signor ..... di..... e di..... nato a..... professione..... il quale si reca a.....

*Connotati :*

Età, Statura, Capelli, Fronte, Ciglia, Occhi, Naso, Bocca, Mento, Barba  
Viso, Colorito, Corporatura, Segni particolari.



*Firma del titolare.*

*Firma del Commissario di P. S.*

*Firma del Comandante la Staz. CC. RR.*

OSSERVAZIONI : Parte accompagnato dai figli

*P. S. Il presente certificato deve essere esclusivamente rilasciato o dal Commissario di P. S. o dal Comandante la Stazione dei RR. Carabinieri. Non si accettano quelli rilasciati dal Sindaco.*

CIRCOLARE 29 GIUGNO 1925, N. 47.

*Ai RR. Consoli in Francia, Al Consigliere dell'emigrazione presso  
la R. Ambasciata a Parigi,*

*e per conoscenza :*

*Ai RR. Uffici dell'emigrazione nel Regno.*

OGGETTO

**Trattato di lavoro e Pensioni operaie.**

Con Accordo, firmato a Roma il 22 maggio 1924 e reso esecutivo in Italia con R. D. 24 ottobre 1924 (G. U. 20 aprile 1925) ed in Francia con decreto gennaio 1925 (J. O. 10 febbraio 1925) le Amministrazioni competenti italiane e francesi hanno fissato le norme per l'applicazione dell'art. 7 del Trattato di lavoro del 30 settembre 1919 relativo alle pensioni operaie.

In base ai principi stabiliti dal Trattato e dall'Accordo predetto, il trattamento dei lavoratori italiani in Francia, per ciò che concerne il regime dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, si può così riassumere :

a) i lavoratori italiani in Francia sono parificati ai cittadini francesi nell'applicazione della legge 5 aprile 1910 sulle pensioni operaie ed agricole e pertanto godono del beneficio del contributo padronale e della quota complementare (*allocation viagère*) dello Stato ;

b) agli effetti della determinazione dei diritti alla pensione di invalidità e di vecchiaia in base alla legge francese, il lavoratore italiano assicurato in Francia gode del beneficio che i periodi di

contribuzione obbligatoria da esso compiuti durante la sua residenza in Italia come assicurato in base alla legge italiana sull'assicurazione invalidità e vecchiaia, si cumulano con i periodi di versamento compiuti in Francia;

e) la pensione di vecchiaia o di invalidità dei lavoratori italiani che hanno lavorato alternativamente in Italia ed in Francia è costituita da due parti, ciascuna delle quali è formata dalla pensione corrispondente ai versamenti eseguiti in ciascuno dei due Paesi, aumentata della quota di integrazione dello Stato prevista dalla rispettiva legge e calcolata in proporzione agli anni di versamento compiuti nel paese stesso.

Questi principi si applicano anche ai lavoratori appartenenti a categorie professionali, per le quali vige in Francia un regime di pensione di invalidità e vecchiaia regolato da leggi speciali (es. minatori).

Affinchè i benefici che il Trattato ed il relativo Accordo assicurano ai lavoratori italiani in Francia abbiano pratica attuazione è naturalmente necessario che gli interessati curino l'esatto adempimento delle formalità richieste per ottenere il godimento di tali benefici.

A questo riguardo faccio vivo assegnamento sulla volenterosa attività che le SS. LL. vorranno esplicare per mettere in piena efficienza gli accordi vigenti nell'interesse dei nostri lavoratori.

In primo luogo le SS. LL. avranno cura di interessarsi perchè i lavoratori italiani, venendo in Francia, quando si trovino nelle condizioni previste dalla legge francese 5 aprile 1910, siano iscritti, sia d'ufficio, sia a loro domanda, nelle liste degli assicurati agli effetti della legge sulle pensioni per gli operai ed i contadini secondo le norme del regolamento 25 marzo 1911.

Sarà, inoltre, opportuno dare la massima divulgazione fra i nostri lavoratori alle avvertenze seguenti:

1° È consigliabile che il lavoratore italiano, quando viene iscritto nelle liste degli assicurati, domandi che i versamenti prelevati sul suo salario siano fatti *a capitale riservato*, facendone espressa dichiarazione nel bollettino che deve compilare all'atto della sua iscrizione nelle liste.

2° Il lavoratore italiano abbia cura di conservare diligentemente la carta di identità e la carta annuale dell'assicurazione.

3° Quando il lavoratore italiano consegna alla *mairie* del Comune di residenza la carta annuale dell'assicurazione per essere sostituita con una nuova carta, abbia l'avvertenza di farsi rilasciare dalla *mairie* stessa la ricevuta della carta annuale presentata per il cambio e di conservare poi tale ricevuta anche se rimpatria.

4° In caso di morte di un lavoratore italiano assicurato in Francia prima di aver raggiunto le condizioni per aver diritto alla pensione, i suoi aventi diritto dovranno sotto pena di decadenza,

presentare la domanda di pagamento degli assegni loro spettanti alla *mairie* del Comune di residenza *entro sei mesi* dalla morte dell'assicurato, unendo alla domanda i documenti prescritti.

Di tutte le difficoltà, che si rilevassero nell'applicazione dell'Accordo, le SS. LL. informeranno il R. Ufficio dell'emigrazione presso la R. Ambasciata in Parigi, che ne riferirà a questo Commissariato Generale dell'emigrazione.

Prego accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 GIUGNO 1925, N. 44.

*Ai RR. Ispettori dell'Emigrazione nel Porto di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Trieste.*

OGGETTO

**Indigenti rimpatriati.**

Con riferimento alle mie precedenti circolari N. 30 e 37 dell'8 aprile e 8 maggio 1925 ne riassumo le disposizioni completandole con opportuni chiarimenti nell'intento di semplificare l'azione per il ricupero a favore dell'Erario, delle spese sostenute per il rimpatrio degli indigenti.

I RR. Ispettori, prima di inviare alle competenti RR. Prefetture l'elenco dei nazionali indigenti rimpatriati, a carico parziale o totale dell'Erario, accerteranno se questi siano eventualmente provvisti di mezzi, sottratti a suo tempo all'indagine del Console e siano quindi in grado di rimborsare la spesa sostenuta od imputata a carico dell'Erario.

In tal caso, il R. Ispettore potrà far effettuare subito il rimborso, rimettendone l'importo al Ministero degli Esteri (Ragioneria Centrale) e dandone avviso a questo Commissariato, e alla competente Prefettura.

È superfluo che io aggiunga che l'obbligo del rimborso si riferisce esclusivamente alla spesa realmente sostenuta dall'Erario o ad esso imputata.

Qualora invece i rimpatriati risultino incapaci di soddisfare il debito contratto per il loro rimpatrio, i RR. Ispettori avvertiranno del rimpatrio, con i relativi dati, la competente autorità circondariale, indicando l'importo del debito contratto verso l'Erario dalla persona rimpatriata. Gli ulteriori accertamenti della detta Autorità la quale, a suo tempo, riceverà analoga comunicazione da parte di questo Commissariato sulla base dell'avviso del competente Consolato e della obbligazione del rimpatriato, daranno poi modo di ottenere, o meno, il ricupero del credito dello Stato ed in caso di insolvenza di impedire l'autorizzazione di un nuovo rimpatrio prima che sia soddisfatto il dovere assunto verso l'Erario.

— DE MICHELIS.